



N. 57 - marzo 2019

A.S. 1076 - Misure per il contrasto della diffusione non autorizzata di materiale sessualmente esplicito

Il quadro normativo

Con l'espressione *revenge porn* si intende la creazione consensuale di immagini intime o sessuali all'interno di un contesto di coppia e la non consensuale pubblicazione delle stesse da parte di uno dei membri - generalmente, l'uomo - finalizzata a vendicarsi della rottura spesso burrascosa della relazione intima (*revenge porn* in senso stretto). Tale espressione è utilizzata, nel linguaggio comune, soprattutto giornalistico, in senso più ampio anche per indicare ogni forma di diffusione non consensuale di immagini pornografiche o comunque aventi un contenuto sessuale (*revenge porn* in senso estensivo), a prescindere quindi dalla pregressa esistenza di una relazione sentimentale ovvero dalla finalità ritorsiva di colui che pubblica le immagini¹.

Nell'ordinamento italiano **non esiste una autonoma fattispecie di reato** volta a sanzionare tali condotte. Diverse sono le fattispecie incriminatrici già previste a legislazione vigente, in base alle quali condotte riconducibili al fenomeno del *revenge porn* sono state o potrebbero essere sanzionate.

La fattispecie alla quale la pornografia non consensuale è stata ricondotta con più frequenza in dottrina e in giurisprudenza è il **reato di diffamazione** di cui all'articolo 595 c.p.²

L'articolo 595 c.p. punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Nel caso in cui l'offesa è recata col mezzo

¹ Rientra nella nozione estensiva di *revenge porn* ad esempio la pubblicazione in rete delle immagini e dei video sessualmente espliciti di celebrità in conseguenza dell'*hackeraggio* dei loro account *icloud*.

² Si vedano a titolo esemplificativo Cass. civ. Sez. lavoro Sentenza 27 aprile 2018, n. 10280 (in questo caso la Corte ha ritenuto, in tema di licenziamento disciplinare, che costituisce, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su "*facebook*" di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone) e Cass., Sez. V, Sentenza 15 ottobre 2013, n. 45966. In quest'ultimo caso - secondo la Suprema Corte - la condanna per diffamazione aggravata commessa attraverso la diffusione telematica, su un sito di condivisione, di un filmato amatoriale a contenuto erotico che vedeva protagonista la persona offesa unitamente all'imputato, può legittimamente trovare fondamento sulle sole dichiarazioni della vittima, ritenute intrinsecamente coerenti e precise, nonché riscontrate nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, che non solo affermi di aver girato siffatti filmati esclusivamente con l'imputato, ma che riveli di aver ricevuto la confidenza di questi circa l'avvenuta diffusione del video.

della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

La pubblicazione illecita di video o immagini sessualmente esplicite non risulta però sempre del tutto sussumibile all'interno di tale fattispecie, nella parte in cui, in primo luogo, la lesione, più che interessare la reputazione della vittima - si ricordi che proprio la reputazione è il bene giuridico tutelato dal reato di diffamazione - riguarda altri interessi, quali la tutela della riservatezza ovvero della capacità di autodeterminazione in ambito sessuale. A ciò si aggiunga che il reato di diffamazione presuppone la "comunicazione con più persone", non potendo quindi trovare applicazione nel caso in cui, la prima condivisione avvenga solo tra due individui e la "viralità" si produca solo in un secondo momento, anche se a causa della prima condivisione.

La giurisprudenza ha escluso addirittura la configurabilità del reato di diffamazione a fronte della condotta di chi mediante un *post* su un *social network* esprima, con frasi non offensive né ingiuriose, il suo apprezzamento e la sua condivisione con riferimento ad espressioni e critiche diffamatorie utilizzate in precedenza da altri e condivise via *internet* (Cass., Sez. V, Sentenza 21 settembre 2015, n. 3981).

Inoltre la giurisprudenza (si veda Cass. pen., Sez. V, Sentenza 19 febbraio 2018, n. 16751) ha escluso la responsabilità dell'amministratore di un sito *internet* ai sensi dell'art. 57 c.p., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (*forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook*). La Corte ha precisato che il mero ruolo di amministratore di un *forum* di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell'amministrazione all'attività diffamatoria.

Ed ancora in tema di diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo a firma anonima su un giornale "on line", la Suprema Corte ha precisato che il direttore del periodico risponde di concorso *ex art. 110 c.p.* nel reato di diffamazione e non dal reato di omesso controllo, *ex art. 57 c.p.*, solo se vi è prova del suo consenso e della sua adesione al contenuto dello scritto diffamatorio (Cass. pen. Sez. V, Sentenza, 28 settembre 2017, n. 52743).

Un ulteriore strumento di tutela per le vittime a fronte della divulgazione di immagini intime potrebbe essere ravvisato nell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*c.d. Codice della privacy*), il quale sanziona **l'illecito trattamento di dati personali**. Tale fattispecie sanziona con la pena della reclusione da sei a diciotto mesi coloro che procedono - in violazione di determinati articoli del *Codice della privacy* - alla diffusione di dati personali, che rechino nocumento alla vittima³.

Con riguardo all'articolo 167 è appena il caso di rilevare che tale disposizione è stata modificata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, con il quale è stato adeguato il *Codice della privacy* al nuovo Regolamento (UE) 2016/679. Nella predisposizione dello schema di decreto legislativo è stata accolta la richiesta avanzata dalle Commissioni parlamentari di punire le condotte di cui dall'articolo 167 non solo quando sorrette da una volontà di trarre profitto, ma anche ove sussista una volontà di arrecare un

³ Secondo la giurisprudenza il "nocumento" deve intendersi come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale e non, cagionato sia alla persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono sia a terzi quale conseguenza della condotta illecita (Cass. pen. Sez. III, 23-11-2016, n. 15221).

danno ad altri. Ciò in particolare per garantire proprio una tutela forte contro fenomeni criminogeni quali il “*revenge porn*.”

La giurisprudenza (si veda Cass. pen. Sez. III Sentenza, 17 dicembre 2013, n. 5107) ha escluso la configurabilità del reato di trattamento illecito di dati personali a carico degli amministratori e dei responsabili di una società fornitrice di servizi di “*Internet hosting provider*” che memorizza e rende accessibile a terzi un video contenente dati sensibili (nella specie, un disabile ingiuriato e schernito dai compagni in relazione alle sue condizioni), omettendo di informare l'utente che immette il “*file*” sul sito dell'obbligo di rispettare la legislazione sul trattamento dei dati personali, qualora il contenuto multimediale sia rimosso immediatamente dopo le segnalazioni di altrui utenti e la richiesta della polizia⁴.

Un'altra fattispecie che gli interpreti hanno utilizzato per individuare una responsabilità penale per i casi di “*revenge pornography*” è quella di cui all' articolo 612-*bis* c.p. (c.d. *stalking*)⁵.

L'articolo 612-*bis* c.p. punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Aggravamenti di pena sono previsti nel caso in cui il fatto sia commesso dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva, ovvero in relazione alle modalità di commissione del reato (strumento informatico o telematico) o alle condizioni della vittima (età, eventuale disabilità, stato di gravidanza).

È evidente che il reato in questione non consente una piena sanzione di tutte le ipotesi di *revenge porn*, nella parte in cui per la sua configurabilità, sono richiesti ulteriori elementi costitutivi - in particolare la reiterazione delle condotte moleste - che spesso non ricorrono nei casi di divulgazione non consensuale di immagini *hard*.

Tra le ulteriori fattispecie che possono - potenzialmente - apprestare una tutela ad alcune ipotesi di pornografia non consensuale si può segnalare il **reato di diffusione di riprese e registrazione fraudolente**, di cui all'articolo 617-*septies*, comma 1, c.p.

L' articolo 617-*septies*, al comma 1, c.p. punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.

Tale fattispecie, sebbene sia stata introdotta nell'ordinamento per punire le operazioni captative illecite, tuttavia, nella parte in cui fa riferimento a “incontri privati” sembrerebbe idonea a trovare applicazione, anche con riguardo ad alcune forme di diffusione di video intimi, anche se

⁴ In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'attività svolta dal “*provider*”, anche secondo quanto dispone il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, consiste nell'offrire una piattaforma sulla quale i destinatari del servizio possono liberamente caricare i loro video senza che il gestore abbia alcun potere decisionale sui dati sensibili in essi inclusi, e, quindi, possa essere considerato titolare del trattamento degli stessi, finché non abbia l'effettiva conoscenza della loro illiceità, non incombendo a suo carico un obbligo generale di sorveglianza, di ricerca dei contenuti illeciti o di avvertimento della necessità di rispettare la disciplina sulla “*privacy*”.

⁵ Si vedano a titolo esemplificativo Cass.pen, Sez. V., Sentenza 28 dicembre 2017, n. 57764 e Cass. Pen., sez VI, Sentenza 16 luglio 2010, n. 32404.

solo limitatamente ai casi in cui la ripresa è “compiuta fraudolentemente”. Ne consegue che il reato potrebbe considerarsi integrato soltanto nei casi di pubblicazione di immagini create senza il consenso della persona ritratta.

Da ultimo la pubblicazione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, laddove compiuta da soggetti terzi e limitatamente ad immagini attinenti alla vita privata in ambito domiciliare, potrebbe integrare il reato di **interferenze illecite nella vita privata**, di cui all'articolo 615-*bis* c.p.

L'articolo 615-*bis* c.p. sanziona con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nel domicilio.

Concludendo la disamina della normativa vigente è opportuno sottolineare come una ulteriore fattispecie di reato può venire in rilievo nel caso in cui le immagini o i video oggetto di pubblicazione illecita riguardino **minori**.

Attualmente l'articolo 600-*ter* c.p. punisce con la pena detentiva fino a 12 anni la **produzione e divulgazione di pedopornografia**.

A ben vedere la definizione europea di pedopornografia (si veda l'articolo 20 della Convenzione di Lanzarote) comprenderebbe, anche il c.d. *sexting*, cioè la produzione e diffusione di materiale sessualmente esplicito con il consenso dello stesso minore.

Tale ipotesi tuttavia non risulta sanzionata a livello normativo e la giurisprudenza ha peraltro escluso che in tali casi si possa configurare il reato di cui all'articolo 600-*ter* c.p. (quarto comma). Secondo la Corte infatti è necessario che il produttore del materiale pedopornografico sia persona diversa dal minore raffigurato, e quindi “*se è il minore a realizzare il materiale pornografico, dopo essersi a ciò liberamente autodeterminato, il reato deve escludersi*” (Cass. pen., Sez. III, Sentenza 21 marzo 2016, n. 11675).

Sempre con riguardo alla pubblicazione (sui *social network*) non autorizzata di immagini o video soprattutto di minori la giurisprudenza, nel riconoscere come tale condotta leda una pluralità di interessi attinenti alla sfera della persona e dunque protetti dall'articolo 2 Cost., tra cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine, alla inviolabilità della corrispondenza, ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale che ne consegue, ai sensi dell'art. 2059 c.c. (si veda Tribunale Sulmona, Sentenza 9 aprile 2018).

Il contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge consta di tre articoli.

L'**articolo 1** introduce nel codice penale, all'articolo 612-*ter*, una **fattispecie *ad hoc***, volta a **sanzionare** il fenomeno del **c.d. *revenge porn***.

Il nuovo articolo 612-*ter* c.p., rubricato "*Pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti*", sanziona, con la pena della **reclusione da sei mesi a tre anni**, la condotta di chiunque pubblica attraverso strumenti informatici o telematici, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati sessualmente espliciti, con l'intento di causare nelle persone offese gravi stati di ansia, di timore e di isolamento (primo comma).

Circa la costruzione normativa, l'illecito sembra essere configurato come **reato di pericolo**: non viene, infatti, richiesto per la configurazione del delitto che si verificano in concreto tanto la apprensione da parte di una pluralità di utenti del materiale illecitamente diffuso, né tantomeno che si produca realmente nella vittima il grave stato d'ansia, di timore o di isolamento. L'anticipazione della soglia di punibilità sembrerebbe finalizzata a consentire la punizione anche delle condotte che abbiano anche solo messo in pericolo il bene giuridico riservatezza/*privacy*, essendo sufficiente ai fini dell'applicazione della sanzione la creazione – sempre intenzionale – di uno stato d'ansia, di timore e di isolamento.

Sul piano soggettivo perché si configuri il delitto di pubblicazione di immagini o video privati sessualmente espliciti non basta che il soggetto abbia pubblicato il materiale, ma sembrerebbe altresì indispensabile che tale attività sia stata posta in essere "al fine di causare nella vittima gravi stati di ansia, di timore e di isolamento" (**dolo specifico**).

Sul **piano sanzionatorio** è necessario rilevare come il reato di *stalking*, ai sensi del quale, a legislazione vigente, parte della giurisprudenza punisce l'illecita pubblicazione in rete di immagini *hard*, prevede la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni. Da ciò consegue che nel caso in cui si configurino gli estremi del delitto di atti persecutori la fattispecie in esame non dovrebbe trovare applicazione (*amplius supra*).

Con riguardo alla formulazione della disposizione si segnala l'opportunità di meglio precisare "dove" debba essere pubblicata l'immagine o il filmato, in quanto l'inciso "attraverso strumenti informatici o telematici" sembrerebbe riferibile alle modalità di pubblicazione e non implicare necessariamente una pubblicazione in rete. Inoltre sarebbe auspicabile precisare che la mancanza di consenso deve riguardare la pubblicazione e non la "produzione" dell'immagine o del video.

La disposizione prevede poi alcune **circostanze aggravanti speciali**. In particolare la pena è aggravata:

- Se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero dall'altra parte dell'unione civile, oppure da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. In questi casi si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni (terzo comma);
- Se in conseguenza del fatto deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo. In questi casi si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni (quarto comma).

In proposito è opportuno ricordare che l'**articolo 586 c.p.** già dispone che “quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83 (evento diverso da quello voluto dall'agente), ma le pene stabilite negli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono aumentate”. La **condotta** incriminata consiste nella commissione di un fatto preveduto dalla legge come delitto doloso (nell'ipotesi consumata o anche solo tentata), fatta eccezione per le percosse e le lesioni, poiché in questo caso si configura la diversa ipotesi dell'omicidio preterintenzionale. Tipico esempio è quello della donna morta di spavento durante un tentativo di stupro. La struttura di questa fattispecie delittuosa è simile all'omicidio preterintenzionale: infatti è caratterizzata dalla volontà del soggetto di commettere un reato doloso (escluse le percosse e le lesioni) e dalla causazione di un evento costituito dalla morte o dalle lesioni, entrambe non volute dall'agente. L'**evento** consiste nella morte o nella lesione di un essere umano, morte o lesione determinate dalla esecuzione di un delitto doloso diverso dalle lesioni o dalle percosse. Tra la condotta che costituisce già di per sé reato doloso e l'evento morte o lesioni ulteriore deve intercorrere un rapporto di causalità.

Con riguardo alla formulazione del quarto comma dell'articolo 612-ter c.p. appare opportuno chiarire se il soggetto passivo del reato debba esclusivamente coincidere con il soggetto passivo del delitto doloso presupposto. Sarebbe inoltre opportuna una ulteriore precisazione, nel caso in cui nell'evento "morte" si volesse ricomprendere anche "il suicidio" della vittima, ipotesi, che fatti di cronaca legati a episodi di porn revenge, dimostrano essere nettamente prevalente. Sarebbe infine opportuno valutare l'inserimento di una aggravante ad hoc nel caso in cui la pubblicazione riguardi immagini o video di minori realizzate dal minore stesso, in quanto tale ipotesi potrebbe risultare non punibile ai sensi dell'articolo 600-ter c.p. (vedi supra).

Il quinto comma dell'art. 612-ter c.p. prevede, poi, in deroga agli ordinari **criteri di bilanciamento tra circostanze** che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore degli anni diciotto) e 114 c.p.⁶ non possono mai essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al quarto comma dell'articolo (ovvero la morte).

L'articolo 612-ter c.p. punisce poi con la pena della **multa** da euro 75 a euro 250 la **diffusione** - posta in essere da soggetto diverso da quello che per primo ha immesso nel *web* il materiale illecito- di immagini o video privati sessualmente espliciti (secondo comma).

La disposizione si propone di punire la condotta degli eventuali “condivisori” delle immagini diffuse dall'autore del reato. A ben vedere, infatti, ciò che rende il *revenge porn* tanto più grave e pericoloso è, infatti, la “viralità” della condivisione *online* che fa sì che la lesione della riservatezza della vittima sia amplificata fino ad irreversibili conseguenze.

Con riguardo a tale previsione si segnala la difficoltà di provare l'effettiva conoscenza da parte del "condivisore" della mancanza di consenso a monte da parte della vittima.

Per quanto concerne la **procedibilità** l'ultimo comma dell'articolo 612-ter c.p. prevede che i reati di pubblicazione (primo comma) e di diffusione (secondo comma) sono punibili a querela

⁶ L'articolo 114 c.p. prevede due circostanze attenuanti. La prima opera nel caso in cui l'opera prestata da taluno dei concorrenti abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato; la seconda è prevista a favore di chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni della coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità oppure della minorità o infermità mentale.

della persona offesa. La querela, che può essere proposta nel termine di sei mesi (corrispondente a quello più elevato previsto per i reati di violenza sessuale), è irrevocabile. La pubblicazione illecita di video o immagini sessualmente esplicite aggravata è invece punibile d'ufficio.

Con riguardo al termine di proponibilità della querela sarebbe opportuno precisare se il dies a quo debba essere individuato nel momento della illegale immissione del materiale in rete ovvero nel momento in cui sono stati procurati alla vittima i gravi stati di ansia, di timore e di isolamento.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge fornisce una definizione di che cosa debba intendersi per immagini o video privati sessualmente espliciti. Con essi si intende "ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti coinvolti in attività sessuali esplicite".

In proposito si ricorda che la Cassazione (Cass. pen. Sez. III, Sentenza 10 giugno 2015, n. 42964) - con riguardo al delitto di pornografia minorile - ha ritenuto che possa integrare una condotta sessualmente esplicita anche "la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica".

L'articolo 2 del disegno di legge riconosce la facoltà in capo al soggetto offeso o, nell'ipotesi in cui la vittima sia un minore, a ciascun genitore o alla persona esercente la responsabilità genitoriale, di inoltrare al titolare del sito *internet* o del *social media* la richiesta di oscurare, rimuovere o bloccare le immagini o i video privati sessualmente espliciti pubblicati e diffusi in rete senza il consenso dei soggetti coinvolti, previa conservazione dei dati originali (**comma 1**).

Nel caso in cui entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco delle immagini o dei video come richiesto, e nelle quarantotto successive non vi abbia provveduto (ovvero nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media*), il soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 140-bis⁷ e seguenti del *Codice della privacy* potrà proporre reclamo al Garante della *privacy* o invocare la tutela giurisdizionale presentando ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria (**comma 2**).

In caso di morte dell'interessato le suddette azioni possono essere esercitate dagli eredi o dal convivente (**comma 3**).

Tale disposizione ricalca in larga parte quanto già previsto dall'articolo 2 della legge n. 71 del 2017 con riguardo al cyberbullismo.

L'articolo 3, infine, prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della Giustizia, adotti

⁷ Art. 140-bis (*Forme alternative di tutela*) -1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria. 2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria. 3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

linee guida per la prevenzione nelle scuole del delitto di “pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate”, da aggiornarsi con cadenza biennale. Tali attività possono essere effettuate anche attraverso la collaborazione della polizia postale (**comma 1**).

Il **comma 2** dell'articolo indica già per il triennio 2019 – 2021 gli interventi mirati alla prevenzione e sensibilizzazione rispetto al delitto di cui all'articolo 612-ter del codice penale. Tra le linee guida relative al fenomeno, la disposizione segnala la necessità di prevedere:

- la formazione del personale della scuola con la partecipazione di un referente per ogni istituzione scolastica (lett. a);
- il coinvolgimento diretto degli studenti attraverso la promozione di un loro ruolo attivo in attività progettuali anche con carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione, o elaborate da reti di scuole che vedano la partecipazione di enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti (lett. b);
- misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti (lett. c).

Il **comma 3** specifica che per l'attuazione delle nuove disposizioni normative si utilizzeranno le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

a cura di Carmen Andreuccioli

L'ultima nota breve:

[Il femminicidio e la violenza di genere nei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta della XVII legislatura](#)
(n. 56 - febbraio 2019)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla

pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it